

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012
104/2012/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI TRE
GESTORI DI RETE, IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA
RETE ELETTRICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione 281/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A, come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
- l’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, VIS 42/11 (di seguito: deliberazione VIS 42/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, VIS 44/11 (di seguito: deliberazione VIS 44/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 51/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 149/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, VIS 99/11 (di seguito: deliberazione VIS 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 187/11;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2012, 9/2012/S/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Mercati ha segnalato alla Direzione Vigilanza e Controlli il programma delle verifiche ispettive da eseguire nei confronti di gestori di rete, in materia di erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione per l’anno 2012;
- il servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione è regolato:
 - nel caso di richieste di connessione alla rete di media o alta tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione 281/05;
 - nel caso di richieste di connessione alla rete di bassa tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione 89/07;
 - nel caso di richieste di connessione alla rete presentate dall’1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, dal TICA e dall’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
 - nel caso di richieste di connessione alla rete presentate a decorrere dall’1 gennaio 2011, dal TICA modificato, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
- l’articolo 18, dell’Allegato A, alla deliberazione ARG/elt 181/10, in accordo con quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 6 agosto 2010, ha definito nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;

- l'articolo 5, della deliberazione ARG/elt 149/11, in accordo con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, ha confermato, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2012, i nuovi indennizzi stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 181/10, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione VIS 42/11, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete (di seguito: Istruttoria);
- nell'ambito dell'Istruttoria, sono state acquisite informazioni relative al servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete. In particolare, al fine di raccogliere gli elementi necessari per valutare le modalità di erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione, l'Autorità, nell'ambito dell'Istruttoria, ha richiesto, tra l'altro, informazioni ai gestori di rete con più di 100.000 clienti;
- con la deliberazione VIS 99/11, l'Autorità ha chiuso l'Istruttoria, avviata con la deliberazione VIS 42/11, allegando la "Relazione in esito all'istruttoria conoscitiva sull'erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete" (di seguito: Relazione);
- in particolare, il paragrafo 6 della Relazione evidenzia che in alcuni casi si sono registrati ritardi nell'emissione del preventivo o nella realizzazione della connessione, per i quali sono stati erogati indennizzi automatici o ne è stata prevista la prossima erogazione. Tuttavia, la documentazione acquisita, essendo su base aggregata, non consente un puntuale collegamento tra ogni singolo ritardo nell'emissione del preventivo o nella realizzazione della connessione e il corrispondente indennizzo, né permette di rilevare eventuali ritardi non riconosciuti come tali dai gestori di rete per i quali, pertanto, non sono stati erogati gli indennizzi automatici;
- con riferimento al precedente alinea, l'Autorità ha rilevato che occorre valutare, in modo dettagliato, l'operato dei singoli gestori di rete, raccogliendo e analizzando puntualmente una serie di pratiche di connessione scelte a campione presso i gestori medesimi; è stata evidenziata, quindi, la necessità di proseguire il programma di verifiche ispettive, già avviato nel 2011 con la deliberazione VIS 44/11;
- le verifiche ispettive hanno, pertanto, lo scopo di accertare la corretta applicazione delle condizioni definite dall'Autorità per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti di gestori di rete che erogano il servizio di servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione.

DELIBERA

1. di approvare il programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di n. 3 (tre) gestori di rete che erogano il servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2012, secondo le modalità definite nell'Allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi, di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2012;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni